



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**

FRAIKIN ITALIA S.R.L.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione revisione</i>	<i>Redazione</i>	<i>Emissione</i>	<i>Approvazione</i>

INDICE

PREMESSA	1
1. QUADRO NORMATIVO	2
1.1. INTRODUZIONE.....	2
1.2. APPARATO SANZIONATORIO	4
1.3. TENTATIVO.....	6
1.4. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	6
1.5 LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESA	7
1.5.1 LA RESPONSABILITÀ DELLA <i>HOLDING</i> PER IL REATO COMMESSO NELLA CONTROLLATA	7
1.6. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	7
1.7. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA	12
2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.	13
2.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.	14
2.2. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO	15
<i>Il sistema dei poteri</i>	15
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER L'ADOZIONE	16
3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.	16
3.2. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO	19
3.3. APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....	19
3.4. ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	20
4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.....	20
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PRESIDII POSTI A CONTROLLO	20
4.2. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E PROCEDURE ADOTTATE DA FRAIKIN ITALIA S.R.L.	23
4.3. LA CARTA ETICA E IL CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE	24
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
5.1. PREMESSA	25
5.1.1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI	26
5.2. NOMINA	26
5.3. DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA	27
5.4. FUNZIONI E POTERI	28
5.5. REGOLE DI CONDOTTA.....	29
5.5.1. OPERATIVITÀ	30
5.5.2. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. <i>WHISTLEBLOWING</i>)	30
5.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO.....	35
5.5.4. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	35
5.6. <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	35
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	36
6.1. PREMESSA	36
6.1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI	38
6.1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	40

6.1.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	41
6.1.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	41
7. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE.....	42

PREMESSA

Fraikin Italia S.r.l. (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo che è previsto, pur in modo meramente facoltativo, dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari, delle attività aziendali e delle aspettative dei propri soci e *stakeholder* (di seguito il “Modello di Organizzazione e Gestione” o il “Modello”).

Il Modello di Organizzazione e Gestione è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. L’adozione del Modello rappresenta un valido veicolo di sensibilizzazione per tutti coloro che agiscono in nome e per conto o comunque nell’interesse di Fraikin Italia S.r.l. affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Nella predisposizione del presente Modello, Fraikin Italia S.r.l. si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria¹ in cui sono fornite, tra le altre, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

La redazione del Modello è stata condotta sulla base delle principali normative che indicano principi guida e *standard* di controllo per il migliore sistema di organizzazione interno nonché tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle misure di controllo anticorruzione adottate dalla *holding*, Fraikin S.A.S., in conformità a quanto previsto dalla Legge francese “Sapin II”.

¹ Nella versione da ultimo aggiornata del giugno 2021 e dichiarata idonea al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 da parte del Ministero della Giustizia. Tale ultima norma dispone che: “I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito per brevità anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

- persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alle fattispecie di reato destinate a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto ne contiene l’elenco che può essere sintetizzato, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, corruzione, concussione, malversazione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali, ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001);

- delitti di criminalità organizzata (ad esempio, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali, ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, contraffazione, richiamati dall'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (quali, ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 *bis.1* del D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001, modificato con la L. n. 262/2005 e più recentemente con il D. Lgs. 39/2010, con la L. n. 190/2012, con la L. 69/2015, con il D. Lgs. 38/2017 del 15 marzo 2017, con la L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e da ultimo con il D. Lgs. 19 del 2 marzo 2023);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, modificati da ultimo dalla L. 43/2015, che ha convertito in legge il decreto n. 7 del 18 febbraio 2015 (richiamati dall'art. 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali, ad esempio, la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater.1* e dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità");
- delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose, richiamati dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001);

- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 (art. 25 *quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973 (art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*octiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del D. Lgs. 231/2001).

In estrema sintesi, il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti (apicali o sottoposti alla direzione o controllo di questi ultimi) ponga in essere uno dei reati elencati nei predetti articoli, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

Il D.lgs 231/01 prevede quindi sanzioni per l'Ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'Ente abbiano commesso taluno dei reati "presupposto" riportati nella loro interezza nell'**Allegato 1** del Modello di Fraikin Italia S.r.l., che qui deve intendersi integralmente richiamato.

1.2. APPARATO SANZIONATORIO

Gli **artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 231/01** prevedono a carico dell'Ente le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);

● interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni² (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 231/01, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria viene determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

² Per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 9 del 3 gennaio 2019, la durata delle sanzioni interdittive è stata sensibilmente aumentata in relazione alla commissione dei reati presupposto previsti dagli art. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 c.p.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo in considerazione l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/01).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva³. Si segnala, inoltre, la possibilità di prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/01⁴.

1.3. TENTATIVO

Nei casi in cui i delitti richiamati e considerati dal D. Lgs. 231/01 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D. Lgs. 231/01).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'Ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/01). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica con l'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

³ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/01, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

⁴ "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/01 - commessi all'estero⁵, alle condizioni richiamate dallo stesso art. 4.

1.5 LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESA

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D. Lgs. 231/2001, occorre tuttavia interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

1.5.1 LA RESPONSABILITÀ DELLA *HOLDING* PER IL REATO COMMESSO NELLA CONTROLLATA

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (cfr., da ultimo, Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016; Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Occorre, pertanto, che ciascuna società del Gruppo – previa valutazione delle dimensioni e dell'attività svolta – disponga di un modello di organizzazione, gestione e controllo effettivo ed efficace coerente con il sistema dei protocolli di controllo della *holding* e che sia garantito un adeguato scambio di informazioni tra i rispettivi Organismi di Vigilanza.

1.6. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto caratteristico del D.Lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente.

⁵ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/01 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

Infatti, secondo quanto previsto dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/01, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato, prima** della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organismo** di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'**Organismo di Vigilanza**.

L'adozione del Modello rappresenta un valido veicolo di sensibilizzazione per tutti coloro che agiscono in nome e per conto o comunque nell'interesse di Fraikin Italia S.r.l. affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza e, con l'intento di attuare un costante e progressivo adeguamento della propria *governance* alla luce degli aggiornamenti normativi, la Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che possono essere così sintetizzati:

Codice Etico e Codice di Condotta Anticorruzione

Il Codice Etico (coincidente con la carta etica del Gruppo Fraikin, la quale è illustrata in sintesi ai paragrafi 2 e 4.3 ed è qui allegata *sub Allegato 2*, di seguito la "Carta Etica") riassume le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta dello strumento base di implementazione dell'etica all'interno della Società e, più in generale, del Gruppo Fraikin, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

La Società ha inoltre recepito il codice di condotta anticorruzione adottato dalla *holding* (qui accluso *sub Allegato 3*, di seguito il "Codice di Condotta Anticorruzione"), il quale contiene l'espressione degli impegni assunti dal Gruppo Fraikin per la lotta alla corruzione e la prescrizione delle condotte che devono essere osservate da tutti i soggetti aventi funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dal personale nonché dalle controparti contrattuali delle società ad esso appartenenti al fine di prevenire fenomeni corruttivi.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini di prevenire la commissione di reati costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori dell'azienda e l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o con la stessa.

L'adozione della Carta Etica e del Codice di Condotta Anticorruzione è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri clienti e dei propri interlocutori, attraverso:

- la promozione continua di un elevato *standard* delle professionalità interne;
- il pieno e costante rispetto della normativa vigente nei paesi in cui opera;
- la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;
- la disciplina dei rapporti con i terzi (fornitori, clienti, etc.).

Procure e deleghe

La Società ha definito un sistema di procure coerente con la struttura organizzativa, al fine di attribuire formalmente poteri e responsabilità in merito alla gestione dell'attività aziendale.

Organigramma generale e Struttura Organizzativa

L'organigramma di Fraikin Italia S.r.l. descrive sinteticamente la struttura della Società, i rapporti gerarchici e gli aspetti rilevanti delle unità organizzative, delle attività e delle loro reciproche relazioni. Tale schema costituisce un essenziale strumento di corretta gestione aziendale propedeutico alla concreta attuazione del Modello Organizzativo, è pertanto allegato al presente Modello *sub Allegato 4* e qualsiasi modifica del medesimo ne comporterà l'aggiornamento e sostituzione.

Protezione dei dati

La Società si è conformata ai dettami normativi in materia di protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) nonché ai sensi del d. lgs 196/2003 (Codice della Privacy), novellato dal d. lgs.101/2018, mediante l'aggiornamento del sistema di gestione del trattamento dei dati basato sui principi della "*privacy by design*" e della "*privacy by default*" introdotti dal G.D.P.R., che impongono in seguito alla valutazione dei rischi l'individuazione e

l'implementazione di misure di sicurezza volte a ridurre le violazioni dei dati sin dalla loro acquisizione (il "Sistema Di Gestione").

La Società ha adottato un registro delle attività di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 G.D.P.R. nel quale è di fatto rappresentato schematicamente il predetto Sistema Di Gestione, in particolare sono elencati: (i) i soggetti responsabili del trattamento (i.e. titolare del trattamento dei dati, responsabili esterni del trattamento dei dati, amministratore di sistema.); (ii) le categorie di soggetti interessati al trattamento nonché la tipologia di dati oggetto di trattamento; (iii) le misure di sicurezza adottate nonché quelle che dovranno essere adottate al fine di ridurre i rischi; (iv) il modello di valutazione dei rischi (il "Registro").

La Società ha inoltre conferito incarico continuativo a professionisti esterni di fiducia per il monitoraggio degli sviluppi normativi e giurisprudenziali che si registrano in materia al fine di operare eventuali ulteriori tempestivi adeguamenti.

Sicurezza e Igiene sul Lavoro

La Società si è dotata del Documento di Valutazione Dei Rischi ("DVR") a norma del D.Lgs. 81/2008, che contiene l'elenco esaustivo delle attività a rischio, delle misure di prevenzione e protezione ed il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza.

Il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede altresì il monitoraggio delle normative e direttive delle competenti Autorità, così da essere in grado di uniformarsi prontamente alle prescrizioni dettate anche in presenza di situazioni di emergenza sanitaria.

Sistema di Gestione Ambientale

Fraikin Italia S.r.l., che è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, si impegna al raggiungimento di elevati standard anche nel sistema di gestione ambientale, prestando attenzione alla corretta attuazione di tutti gli adempimenti a carattere ambientale all'interno della sede aziendale. La Società, inoltre, si impegna a tutelare e proteggere l'Ambiente valutando la gestione dei propri processi produttivi al fine di ridurre ogni forma di impatto ambientale, di ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi e utilizzando le migliori tecnologie disponibili, e al fine di orientarsi sempre più verso forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale per la propria flotta.

Inoltre, il Sistema di Gestione della Qualità di Fraikin Italia S.r.l. risulta certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Chiariti tali aspetti, la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio ovvero sia, in Fraikin Italia S.r.l., il Consiglio di Amministrazione – non è quindi misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo altresì necessario che il Modello sia anche reso efficace ed effettivo.

In questo senso, all'art. 6, comma 2, il legislatore stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “**mappatura**” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

La società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società stessa è tenuta (art. 7, comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 1).

L'art. 7, comma 4, definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo:

1. una **verifica periodica** e l'eventuale **modifica** degli stessi quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

2. un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo si presume efficace se attua un sistema interno per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli esistenti e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

1.7. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA

L'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 231/01 prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere redatto in conformità a codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

In questa direzione, il presente Modello è stato redatto ed aggiornato prendendo come riferimento le Linee Guida Confindustria, nella loro versione aggiornata, anche in un'ottica di *compliance* integrata con i programmi esistenti a livello del Gruppo Fraikin.

In particolare, le Linee Guida suggeriscono di utilizzare, nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, i processi di *risk assessment e risk management* e prevedono le seguenti fasi:

- individuazione delle attività cd. sensibili, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati, e dei relativi rischi;

- analisi del sistema di controllo esistente prima dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- valutazione dei rischi residui, non coperti dai presidi di controllo preventivi;
- previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati, al fine di adeguare il sistema di controllo preventivo.

È opportuno, tuttavia, far presente che l'eventuale non conformità a specifici punti delle Linee Guida di riferimento non inficia di per sé la validità del modello adottato dall'Ente. Tale modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.

Fraikin Italia S.r.l., attiva dal 2015, si occupa del noleggio e della locazione finanziaria di beni mobili, prevalentemente autoveicoli, della fornitura dei relativi servizi di manutenzione, assistenza e sponsorizzazione, nonché dell'attività di autotrasporto, anche per conto terzi.

La **mission** della Società è quella di eccellere nel mercato di riferimento, valorizzando nel modo più attento le competenze e le capacità dei propri collaboratori e perseguendo un progetto di sviluppo basato sulla crescita costante e sul potenziamento dei servizi offerti.

I valori su cui è fondata l'attività aziendale – ampiamente descritti nella Carta Etica e nel Codice di Condotta Anticorruzione – sono:

- *Osservanza delle leggi e dei regolamenti* tramite l'impegno da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti (nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente) all'osservazione costante rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'impresa opera;
- *Integrità, Onestà e Correttezza* mediante la disapprovazione di qualsiasi forma di violenza o minaccia ed il costante rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali;
- *Trasparenza e verificabilità delle operazioni*, fondato sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno della compagine aziendale;
- *Efficienza ed eccellenza* tramite l'impegno costante al perfezionamento dei propri processi e dei servizi che offre;

- *Competizione e concorrenza leale*: la società informa le proprie azioni all’ottenimento di risultati competitivi che premiano capacità, esperienza ed efficienza;
- *Anticorruzione*, mediante la condanna di qualsiasi condotta che possa costituire un atto corruttivo ovvero che possa configurare un traffico di influenze illecite;
- *Tutela della riservatezza e della privacy* di tutti i soggetti dei quali Fraikin Italia S.r.l. disponga dei dati, acquisendo, trattando e conservando informazioni e dati personali nel rispetto delle normative vigenti, in modo da prevenire l’uso e/o la diffusione non autorizzata degli stessi;
- *Spirito di servizio* al fine di fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità;
- *Valore delle risorse umane* che tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale, promovendo un ambiente che incoraggi lo spirito di innovazione, la creatività e il conseguimento dei risultati mediante il lavoro di squadra;
- *Responsabilità verso la collettività* tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività, contribuendo, ove possibile, alla sua sostenibilità;
- *Tutela dell’ambiente e della sicurezza* mediante la sensibilizzazione di tutto il personale alle problematiche ambientali e di sicurezza, diffondendo tra tutti i propri collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- *Ripudio del terrorismo e delle organizzazioni criminali*: la Società si è impegnata a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo o in organizzazioni di tipo criminale, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività a questi riconducibile.

2.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.

Con il termine “sistema organizzativo” si intende la precisa individuazione in capo a ciascun soggetto appartenente all’organizzazione aziendale di ruoli e responsabilità.

Come suggerito dalle stesse Linee Guida, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo, quali, ad esempio, la separazione di funzioni.

L'organo societario che assume un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività di Fraikin Italia S.r.l. è il Consiglio di Amministrazione.

2.2. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

IL SISTEMA DEI POTERI

La Società ha adottato un sistema di attribuzione dei poteri ben delineato. Sono stati definiti i ruoli aziendali, i relativi compiti e sono stati individuati i soggetti che hanno il potere di spesa. I limiti di tale potere di spesa sono individuati in maniera coerente alla posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa. Ciò al fine di rispettare il principio della segregazione delle funzioni ed evitare sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili.

Principi generali del sistema gestionale interno

Fraikin Italia S.r.l., al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa nonché l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ha individuato un sistema di gestione in cui:

- le responsabilità sono definite e debitamente distribuite, sia a livello societario che di Gruppo, evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- nessuna operazione significativa viene intrapresa senza autorizzazione;
- i poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;
- i sistemi operativi sono coerenti con il Modello, i protocolli interni, i programmi di *compliance* anticorruzione adottati dalla *holding*, le leggi ed i regolamenti vigenti.

Un tale sistema gestionale garantisce la migliore efficacia del sistema di controllo interno di cui è responsabile il vertice aziendale.

Attività di controllo

Le operazioni svolte nelle aree a rischio sono condotte in conformità alle seguenti regole generali:

- i processi operativi sono automatizzati e definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;

- le scelte operative sono tracciabili negli appositi gestionali in termini di caratteristiche e motivazioni e sono individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui avviene in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione e di valutazione periodica finalizzate al suo costante adeguamento.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER L'ADOZIONE

La decisione del Consiglio di Amministrazione di Fraikin Italia S.r.l. di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi D. Lgs. 231/01, un Codice Etico (i.e. la Carta Etica) e un Codice di Condotta Anticorruzione rappresenta uno strumento per corroborare il sistema di controllo interno volto ad evitare la commissione dei reati contemplati dal Decreto ed è, altresì, un atto di responsabilità nei confronti di tutti i portatori di interessi (soci, clienti, fornitori ecc.) e della collettività.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mirano, da un lato, a determinare una consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito la cui commissione è fermamente condannata da parte della Società e contraria agli interessi della stessa e, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento.

3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FRAIKIN ITALIA S.R.L.

3.1.1. Introduzione generale

Come sopra anticipato, il D. Lgs. 231/01 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto stesso, un valore esimente all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare realtà organizzativa ed operativa, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli esistenti.

Tale Modello, dunque, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: *i)* incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e *ii)* regolano la diligente gestione di un sistema di controllo sulle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/01;
- protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- informazione circa l'adozione del Modello diretta al personale e ad altri soggetti che interagiscono con la Società, nonché formazione sui principi del D. Lgs. 231/01 dei dipendenti;
- definizione di criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- Carta Etica e Codice di Condotta Anticorruzione.

L'Organo Dirigente con propria decisione ha istituito l'Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste dal Modello.

Il presente Modello si compone di:

- una parte generale, che contiene, oltre ad una esposizione della normativa di riferimento, la descrizione della realtà aziendale, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, un dispositivo per la segnalazione di fatti illeciti, le attività di formazione e informazione ed il sistema disciplinare, facendo peraltro rinvio alla Carta Etica e al Codice di Condotta Anticorruzione;
- una parte speciale, che contiene, una descrizione dei processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo
- un allegato 1, contenente l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto;
- un allegato 2, rappresentato dalla Carta Etica;
- un allegato 3, coincidente con il Codice di Condotta Anticorruzione;
- un allegato 4, costituito dall'organigramma della Società.

3.1.2. Recepimento del programma di *compliance* anticorruzione del Gruppo Fraikin

Con la Legge c.d. "Sapin II" (legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016, entrata in vigore il 1° giugno 2017), la Francia si è dotata di una normativa volta a rafforzare la lotta alla corruzione (sia pubblica che privata) e al traffico di influenze illecite.

La Legge Sapin II prevede, *inter alia*, l'introduzione di programmi di *compliance* anticorruzione che devono essere obbligatoriamente implementati dalle società francesi che:

- impieghino oltre 500 dipendenti ovvero appartengano ad un gruppo multinazionale, con capogruppo avente sede in Francia, che impieghi complessivamente più di 500 dipendenti, e che
- abbiano registrato un fatturato individuale o consolidato superiore a 100 milioni di euro.

La suddetta legge si applica a qualsiasi atto di corruzione (commesso in Francia o all'estero) da:

- un cittadino o un residente francese;
- persone (fisiche o giuridiche) straniere che esercitano tutta o parte della loro attività economica in Francia;
- qualunque persona che agisce in un luogo diverso, ma il cui atto corruttivo è legato alla Francia.

I programmi di *compliance* anticorruzione devono essere estesi anche alle controllate estere di gruppi francesi (quali, per l'appunto, il Gruppo Fraikin) rientranti nel perimetro di applicazione della Legge Sapin II.

L'articolo 17 della legge di cui sopra dettaglia il contenuto che i programmi di *compliance* anticorruzione devono avere, enucleando le misure di controllo che devono essere implementate al fine di contrastare i fenomeni corruttivi (c.d. "8 pilastri") ossia:

- 1° - un codice di condotta che descriva i comportamenti vietati;
- 2° - un sistema interno di segnalazione di episodi corruttivi;
- 3° - una mappatura del rischio corruzione in seno alla società;
- 4° - procedure di *due diligence* su clienti, fornitori e intermediari;
- 5° - procedure di controllo contabile;
- 6° - un piano di formazione in favore dei soggetti più esposti a rischi corruttivi;
- 7° - un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione del codice di condotta;
- 8° - un sistema di controllo e valutazione interna delle misure adottate.

In ragione della propria appartenenza al Gruppo Fraikin e in considerazione del fatto che l'ambito oggettivo di applicazione della Legge Sapin II può considerarsi sostanzialmente rientrante in quello

del D. Lgs. 231/2001, nel contesto della predisposizione del Modello la Società ha, quindi, provveduto all'implementazione delle misure di controllo anticorruzione sino ad oggi adottate dalla propria *holding* in conformità alla Legge Sapin II, mediante diretto recepimento delle medesime ovvero mediante trasposizione e coordinamento con i presidi già esistenti a livello locale.

3.2. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO

I destinatari del presente Modello sono individuati nei componenti degli organi sociali, in coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione e controllo della Società, nonché in tutti coloro che operano con e per la Società e sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società e in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate (i c.d. "Destinatari").

I principi e gli *standard* di controllo contenuti nel Modello si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato, per conto o in favore della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti: tali soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali si impegnano a tenere, nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni normative vigenti e comunque idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

3.3. APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

I modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, il Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che opera anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, nei seguenti casi:

- l'inserimento/integrazione di principi della Carta Etica e del Codice di Condotta Anticorruzione;
- le modifiche o integrazioni al sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01" nonché delle procedure aziendali e dei protocolli (inclusi

quelli implementati nel contesto del recepimento dei programmi di *compliance* del Gruppo Fraikin) alle eventuali modifiche organizzative della Società ovvero alle novità normative

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

La vigilanza sull'adeguatezza e l'effettiva attuazione del Modello è garantita dall'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento e che riferisce periodicamente l'esito del suo operato allo stesso Consiglio di Amministrazione.

3.4. ATTUAZIONE DEL MODELLO

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione, supportato dall'Organismo di Vigilanza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutti coloro che intrattengono rapporti di natura professionale con la Società.

4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PRESIDI POSTI A CONTROLLO

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il modello di organizzazione, gestione e controllo preveda un meccanismo volto ad *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione.

In questo senso, le prime fasi dell'attività volta all'adozione del presente Modello sono state finalizzate all'individuazione dei processi e delle attività sensibili, mediante una preliminare analisi della struttura organizzativa della Società.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dall'Ente ha consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte attraverso l'analisi della documentazione sociale e attraverso colloqui con funzioni chiave, in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

In via preliminare è stata, quindi, predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

La valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati prima dell'adozione del Modello è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando congiuntamente:

- il rischio astratto di reato, determinato considerando la frequenza e/o la rilevanza economica dell'attività;
- il livello di *compliance*, determinato considerando gli *standard* di controllo esistenti.

Come si evince dal grafico sottostante, a ciascun grado di rilevanza delle singole attività – basso, medio o alto – corrisponde un rischio astratto di reato, anch'esso qualificabile come basso, medio o alto.

In questo modo è dunque possibile stimare il rischio totale dell'attività: laddove, ad esempio, la rilevanza dell'attività sia bassa e il rischio astratto di reato alto, il rischio totale dell'attività potrà qualificarsi come medio, e così via.

INCIDENZA ATTIVITÀ	RISCHIO ASTRATTO	RISCHIO TOTALE
BASSA	ALTO	MEDIO
MEDIA	ALTO	MEDIO
ALTA	ALTO	ALTO
BASSA	MEDIO	BASSO
MEDIA	MEDIO	MEDIO
ALTA	MEDIO	ALTO
BASSA	BASSO	BASSO
MEDIA	BASSO	BASSO
ALTA	BASSO	MEDIO

Allo stesso modo, come si evince dalla tabella che segue, il rischio residuo di commissione dei reati viene valutato sulla scorta del rischio totale dell'attività – calcolato secondo quanto indicato nel grafico precedente – e del livello degli standard di controllo esistenti.

RISCHIO ATTIVITÀ	LIVELLO DI COMPLIANCE	RISCHIO RESIDUO
BASSO	ALTO	BASSO
MEDIO	ALTO	BASSO
ALTO	ALTO	MEDIO
BASSO	MEDIO	BASSO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
ALTO	MEDIO	ALTO
BASSO	BASSO	MEDIO
MEDIO	BASSO	ALTO
ALTO	BASSO	ALTO

La Società adotta un sistema di controllo interno che prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- Principi di comportamento, applicabili a tutti i processi sensibili, in quanto pongono regole e divieti che devono essere rispettati nello svolgimento di qualsiasi attività.
- Principi di controllo, applicati ai singoli processi sensibili e contenenti la descrizione mirata delle regole e dei comportamenti richiesti nello svolgimento delle rispettive attività:
 - **Segregazione delle funzioni:** nell'ambito dei singoli processi relativi alle aree sensibili, è applicato il principio di separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una stessa attività.
 - **Esistenza di procedure/norme/circolari:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e di archiviazione della documentazione rilevante.
 - **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma sono: *i)* coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
 - **Tracciabilità/Archiviazione:** ogni operazione relativa all'attività sensibile è adeguatamente registrata ed archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

4.2. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E PROCEDURE ADOTTATE DA FRAIKIN ITALIA S.R.L.

Al fine di garantire un efficace sistema di gestione e controllo dei flussi finanziari, la Società ha adottato un sistema che prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie che assicurano la separazione e l'indipendenza tra: **I)** i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, **II)** coloro che attuano tali decisioni e **III)** coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

In tal senso, tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile e il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Le operazioni riferite alle attività indicate nella successiva parte speciale del presente documento, e comunque tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali, devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Non possono essere corrisposti compensi, provvigioni, o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese all'impresa.

I finanziamenti ad associazioni, comitati, organizzazioni e istituzioni devono avvenire nel rispetto della legge e in piena trasparenza.

Tali principi sono stati appositamente disciplinati in specifiche procedure adottate dalla Società, descritte nella parte speciale del Modello e nel Codice di Condotta Anticorruzione, le quali costituiscono – al pari della Carta Etica - parte integrante del presente Modello e la violazione delle regole in esse previste può portare all'applicazione del sistema disciplinare del Modello stesso.

Tutte le procedure adottate dalla Società sono sottoposte a controllo periodico da parte degli organi/funzioni di controllo della Società.

4.3. LA CARTA ETICA E IL CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE

La Carta Etica e il Codice di Condotta Anticorruzione riassumono le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta degli strumenti base di implementazione dell'etica all'interno della Società e, più in generale, del Gruppo Fraikin, nonché di mezzi che si pongono a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini di prevenire la commissione di reati costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori dell'azienda e l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o con la stessa.

L'adozione della Carta Etica e del Codice di Condotta Anticorruzione è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri clienti e dei propri interlocutori, attraverso:

- la promozione continua di un elevato standard della professionalità interna;
- il pieno e costante rispetto della normativa vigente, anche in materia di anticorruzione;
- la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;

- la disciplina dei rapporti con i terzi (fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione) anche al fine di evitare possibili episodi corruttivi.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. PREMESSA

Come sopra anticipato – in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01 – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/01, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- preventivamente adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, dunque, presupposti indispensabili per il pieno funzionamento del modello e, dunque, per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, solo "OdV") individuati dalla legge e in parte meglio specificati dalle Linee Guida di Confindustria, possono essere così identificati:

- **Autonomia ed Indipendenza:** la posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice del comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili ed i suoi componenti devono essere privi di poteri decisionali ed operativi all'interno dell'Ente;
- **Professionalità:** i componenti dell'OdV devono possedere nel loro complesso specifiche competenze in ambito giuridico, economico, in materia di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi;
- **Continuità di azione:** intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV, la continuità di azione ha la finalità di garantire il controllo dell'efficace, effettiva e costante attuazione del modello adottato dall'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il D. Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Invece, le Linee Guida prevedono che l'Organismo di Vigilanza possa avere una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva. Ciò che rileva è che, nel suo complesso, lo stesso organo sia in grado di soddisfare i requisiti più sopra esposti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, Fraikin Italia S.r.l. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in modo che sia in grado di assicurare, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al grado di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'organismo stesso è preposto.

La composizione è individuata in virtù delle competenze specialistiche e delle caratteristiche personali, quali etica professionale, indipendenza di giudizio ed integrità morale dei componenti.

L'Organismo di Vigilanza adotta in autonomia un regolamento che disciplina gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.

5.1.1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa - attestata da specifica dichiarazione all'atto della nomina - quali relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con esponenti dei vertici aziendali, e conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente, tali da pregiudicare l'indipendenza.

In particolare, non possono essere nominati componenti dell'OdV: *I*) i soggetti che svolgono compiti operativi nell'ambito delle attività che costituiscono oggetto di controllo da parte dell'OdV; *II*) coloro che sono legati all'Ente da un rapporto di lavoro continuativo di prestazione d'opera retribuita, i cui corrispettivi siano tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; *III*) la persona nei confronti della quale sia stata emessa sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i reati richiamati dal D. Lgs. 231/01; *IV*) coloro che si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

5.2. NOMINA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei *curricula* dei possibili professionisti e il componente nominato deve accettare formalmente l'incarico attraverso

una dichiarazione scritta attestante l'assenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità sopra descritte.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* annuale affinché l'OdV possa adempiere alle attività prescritte dal D. Lgs. 231/01 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, formazione specifica, attività di valutazione dei rischi, richiesta di eventuali consulenze specialistiche. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è diritto dell'OdV richiedere altre risorse che – all'occorrenza - verranno messe a disposizione dall'Ente.

Il *budget* consente all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e indipendenza, nonché con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01.

5.3. DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA

L'Organismo di Vigilanza dell'Ente resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso.

Se - nel corso della carica - l'OdV si dimette dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno - in data successiva alla nomina - di una delle condizioni relative all'indipendenza, autonomia ed onorabilità, comporta l'incompatibilità alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicata al Consiglio di Amministrazione da parte dell'interessato.

In caso di morte di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere ad una nuova nomina.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'OdV:

- colposo e/o doloso inadempimento dei compiti dell'OdV e/o l'adempimento con colpevole ritardo degli stessi, come specificati nel successivo paragrafo 5.4;
- grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo), l'omessa redazione delle relazioni informative al Consiglio di Amministrazione di cui al successivo paragrafo 5.6;

- “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

5.4. FUNZIONI E POTERI

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell’Ente. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è chiamato a vigilare sull’adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

L’Organismo di Vigilanza ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 231/01.

In particolare, l’OdV vigila:

- sul funzionamento del Modello e sull’osservanza delle prescrizioni in questo contenute da parte di tutti i Destinatari, come definiti al paragrafo 3.2;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello dell’Ente di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, delle procedure aziendali e dei protocolli, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali, anche in considerazione dei programmi di *compliance* del Gruppo Fraikin o, ancora, a innovazioni normative.

A tale fine, l’Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, di accesso ad atti aziendali, riservati e non, a informazioni o dati, a procedure, dati contabili o a ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili, nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, rientrano fra i compiti dell’OdV, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- attivare un piano di verifiche volto ad accertare la concreta attuazione del Modello da parte di tutti i destinatari;
- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi, del Modello stesso nonché delle procedure aziendali e dei protocolli in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/01, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;

- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di rischio;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dall'Ente;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

5.5. REGOLE DI CONDOTTA

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Tali regole di condotta possono esplicitarsi nei termini che seguono:

- integrità: i componenti dell'OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nel rispetto della lettera e dello spirito del Modello e del D. Lgs. 231/01;
- obiettività: i componenti dell'OdV non devono partecipare attivamente ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione. Devono riportare al Consiglio di Amministrazione i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate;
- riservatezza: i componenti dell'OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge. Tutti i dati sensibili di cui sia titolare l'Ente devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di privacy così come previsto dal regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR.

5.5.1. OPERATIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza individua il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività di competenza.

L'attività dell'OdV sarà condotta anche attraverso apposite riunioni che potranno essere tenute presso la sede dell'Ente o altrove, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, nonché al di fuori delle riunioni ufficiali, tramite esame di documentazione, corrispondenza, analisi di dati e informazioni. Di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

L'OdV può avvalersi, nell'adempimento di specifiche attività e verifiche, dell'opera di consulenti esterni, nonché di tutte le strutture dell'Ente.

Nel rispetto della normativa vigente, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente presso ogni funzione dell'Ente senza consenso preventivo, al fine di ottenere ogni dato opportuno allo svolgimento dei propri compiti.

L'operatività dell'Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata nel regolamento adottato dall'OdV stesso. Tale documento, in particolare, definisce e rende verificabili le modalità di svolgimento dell'incarico poste in essere dall'Organismo.

5.5.2. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 231/01, i modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedono canali di segnalazione interna in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. n. 24/2023, per quanto qui di rilevanza, si evidenzia che:

- quanto all'ambito oggettivo, è prevista la possibilità di segnalare violazioni di condotte che ledono l'interesse o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono, *inter alia*, oltre a condotte illecite ai sensi del Modello e del D. Lgs. 231/2001, in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione Europea o nazionali nelle materie indicate nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- quanto all'ambito soggettivo, possono effettuare segnalazioni i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori;
 - sono previste misure di protezione a favore del segnalante (divieto di atti ritorsivi e tutela della riservatezza), le quali si estendono anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei segnalanti;
 - sono previste tre tipologie di canali di segnalazione: canale interno, canale esterno e divulgazione pubblica;
 - il canale interno di segnalazione deve garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - sono ammesse segnalazioni scritte, ovvero orali, tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, tramite incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

- sono dettagliati i compiti del personale interno/soggetto esterno addetto a ricevere la segnalazione e alle modalità di verifica ed analisi della stessa, che deve essere specificamente formato;
- con riguardo al canale esterno, l'autorità che dovrà gestire tali segnalazioni sarà l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- è specificato il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non potrà essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione e autorizzate ai fini privacy a trattare i relativi dati;
- in caso di adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è prevista la possibilità di darne comunicazione all'ANAC.

La normativa in questione mira ad incentivare la collaborazione nella rilevazione di possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell'impresa, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante.

A tal fine la normativa interviene su un duplice piano: da un lato, imponendo a enti e imprese di creare una procedura organizzativa che consenta, a chi ritenga di dover segnalare o denunciare un illecito, di agire senza mettere a repentaglio la propria posizione sul piano personale in seguito alla denuncia; dall'altro lato, prevedendo un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla segnalazione o denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.

Anche la Legge Sapin II prevede che le società rientranti nel suo perimetro di applicazione devono dotarsi di un sistema interno di segnalazione di episodi corruttivi. Motivo per cui la *holding* ha adottato una procedura di *whistleblowing* estesa a tutte le società del Gruppo che prevede, tra l'altro, l'attivazione di un'apposita piattaforma informatica gestita a livello di Gruppo, alla quale il segnalante potrà accedere per segnalare illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa, anche ai fini del Modello, in un'ottica di *compliance* integrata.

Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e la Società non sarà tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni, anonime e non, che appaiano, ad un primo esame, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, eventualmente e in via residuale anche in forma anonima attraverso appositi canali di informazione riservata, con le seguenti modalità, secondo

quanto meglio ulteriormente dettagliato nella procedura di *whistleblowing* in vigore (la “Procedura di *Whistleblowing*”):

- tramite lettera raccomandata all’Organismo di Vigilanza, in busta chiusa indirizzata presso la sede della Società;
- tramite comunicazione e-mail alla casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni nei confronti dell’OdV al seguente indirizzo: Odv@fraikin.com;
- tramite la piattaforma informatica di Gruppo accessibile all’indirizzo <https://fraikin.signalement.net> (ulteriori informazioni sulle modalità di invio e gestione delle segnalazioni sono disponibili direttamente all'interno della piattaforma, nella sezione appositamente dedicata) (di seguito, la “Piattaforma di Gruppo”).

I canali di segnalazione (OdV e Piattaforma di Gruppo) sono da ritenersi autonomi e indipendenti tra di loro.

Ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante (incluso l’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante) posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto della Società, nonché la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate saranno sanzionate secondo le modalità previste al paragrafo dedicato al sistema disciplinare.

Le segnalazioni sono conservate e gestite secondo le modalità indicate nella Procedura di *Whistleblowing*.

Valgono, in ogni caso , le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l’Organismo di Vigilanza raccoglie le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione dei reati o comunque relative a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi, per quanto di propria competenza.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- eventuali **modifiche** all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Società o la variazione delle aree di attività dell'impresa;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di **finanziamenti pubblici**;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di **polizia giudiziaria**, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. 231/01, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti oppure organi societari;
- le richieste di **assistenza legale** inoltrate dalla Società in caso di avvio di procedimento giudiziario in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o reati ambientali;
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei **procedimenti disciplinari** svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **reportistica periodica** prevista dalle procedure del presente Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione dello stesso. In particolare:

I) qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, inviano una comunicazione all'Organismo di Vigilanza con una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza e l'indicazione motivata dell'eventuale **necessità di modifiche ai protocolli** di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;

II) devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio;
- il sistema delle deleghe e procure e ogni suo aggiornamento;
- gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;
- i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e/o della Carta Etica e/o del Codice di Condotta Anticorruzione e/o delle procedure aziendali e/o dei protocolli i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello e/o della Carta Etica e/o del Codice di Condotta Anticorruzione e/o delle procedure aziendali e/o dei protocolli .

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema disciplinare.

5.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO

Gli organi di controllo incaricati di gestire le segnalazioni ricevute tramite i diversi canali dedicati di cui al precedente paragrafo 5.5.2 provvederanno a segnalare e/o comunicare tempestivamente l'un l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualsiasi violazione del Modello e/o della Carta Etica e/o del Codice di Condotta Anticorruzione e/o delle procedure aziendali e dei protocolli di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello e/o della Carta Etica e/o del Codice di Condotta Anticorruzione e/o delle procedure aziendali e dei protocolli;
- ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Gli organi di controllo incaricati di gestire le segnalazioni ricevute tramite i canali dedicati si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale dei due organi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiano acquisito informazioni.

Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, peraltro, ciò rappresenti un limite o un vincolo alla reciproca autonomia e indipendenza.

5.5.4. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione e relazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio ad accesso riservato.

5.6. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi del medesimo e/o delle procedure aziendali e dei protocolli. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa sull'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;

- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dai soggetti competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/01.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. PREMESSA

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del Modello, l'implementazione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso.

Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la stessa (agenti, consulenti e fornitori in genere), nell'ambito dei rapporti stessi.

Il sistema disciplinare si applica anche nei confronti di coloro che:

- violino le misure di tutela previste nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di atti ritorsione e le misure a tutela dell'identità del segnalante;
- effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;

- in ogni caso, violino le regole e le disposizioni previste dalla procedura in materia di *whistleblowing*.

I comportamenti illeciti degli Amministratori, così come qualsiasi inosservanza del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello, della Carta Etica, del Codice di Condotta Anticorruzione e, in generale, delle procedure e dei protocolli aziendali, degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto delle Leggi vigenti e delle procedure aziendali vigenti.

Posto che con il presente sistema disciplinare, come anticipato, si è inteso sanzionare la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può annidarsi il rischio di commissione di illeciti penali previsti dal D. Lgs. 231/01, per una più adeguata aderenza della sanzione alla violazione commessa si è proceduto nei seguenti termini.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare, alla stregua della previsione di cui all'articolo 133 c.p. e dei principi giuslavoristici vigenti, taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione disciplinare in caso di violazione che si realizzi nei termini suesposti. Talché sono stati formulati parametri di natura oggettiva che non consentono valutazioni discrezionali e che tengono soprattutto conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi sono desunti dalle circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente deve darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.

Nella valutazione del livello di gravità della mancanza sono considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento ovvero il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (ad es. essersi attivati per neutralizzare le conseguenze negative della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- attività svolta (ovvero omissione di attività dovuta);

- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnino l'illecito disciplinare.

6.1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello (di cui, come già rilevato, la Carta Etica e il Codice di Condotta Anticorruzione ne costituiscono parte integrante) sono definiti come illeciti disciplinari. Ostacolare l'attività dell'OdV comunque costituisce illecito disciplinare.

In caso di dubbio in relazione alla legittimità della richiesta di informazioni o documenti operata dall'OdV, il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al suo diretto superiore. In caso di persistenza del rifiuto, l'OdV potrà rivolgersi al legale rappresentante, il quale, nel rispetto della normativa vigente, provvederà a convocare il lavoratore perché fornisca le informazioni e i documenti richiesti dall'OdV. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal relativo CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare della Società è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e dalle norme pattizie di cui al CCNL applicabile. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni e alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure/linee guida interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le regole prescritte, ometta, senza giustificato motivo, di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste, ometta di svolgere controlli ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali). Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure/linee guida previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali). Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

3. incorre nel provvedimento della “multa”, non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che, eseguendo con negligenza il lavoro affidatogli, violi le procedure/linee guida interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali);

4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure/linee guida interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze per cui è prevista la sanzione della multa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono atti contrari agli interessi della Società;

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e materiale per l’azienda.

Come premesso, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sarà determinato tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza riceve tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), fin dal momento della contestazione disciplinare. Questo anche al fine di assicurare il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare. All'OdV è data, parimenti, comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori viene data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione.

6.1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Quando la violazione delle regole previste dal presente Modello (e relativi allegati nonché, in genere, dalle procedure e protocolli aziendali) o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro dei dirigenti, secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato al punto

precedente. Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dirigenti è il Consiglio di Amministrazione; i singoli atti del procedimento disciplinare, fin dalla contestazione, possono essere sottoscritti dal legale rappresentante che deve riferirne al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo resta esclusivamente competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali), nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

6.1.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello (e relativi allegati nonché, in genere, delle procedure e protocolli aziendali) da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare l'Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta.

Sarà quindi quest'ultima a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nel rispetto della normativa vigente, nei casi più gravi anche proponendo la revoca dalla carica.

6.1.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

I collaboratori esterni devono rispettare le regole ed i valori etici cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività e, pertanto, in caso di violazione sono passibili di sanzioni.

A tal fine, la Società inserisce, all'interno dei contratti di consulenza, appalto e servizi professionali stipulati con tali soggetti, apposite clausole di recesso e/o risoluzione in caso di violazione dei principi etici esistenti in Fraikin Italia S.r.l. e in tutti i casi in cui non siano rispettati i doveri di lealtà, correttezza e diligenza nei rapporti instaurati.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore derivino danni di qualsiasi natura alla Società.

7. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'efficace attuazione di quanto previsto dal presente Modello, Fraikin Italia S.r.l. assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli della Carta Etica e del Codice di Condotta Anticorruzione , sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, essa, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza in materia, prevede un adeguato programma di formazione dopo ogni adozione di una nuova versione del Modello o, comunque, almeno ogni tre anni dall'ultima adozione. La formazione viene erogata attraverso sessioni in aula, al termine delle quali i partecipanti sono chiamati alla compilazione di un questionario predisposto dall'OdV o dai formatori per verificare la corretta comprensione dei contenuti dell'attività formativa, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che ispirano i loro comportamenti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per il Consiglio di Amministrazione e i responsabili delle attività sensibili. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare adottato.

Da ultimo, deve essere garantita la possibilità ai destinatari di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Carta Etica e Codice di Condotta Anticorruzione), nonché i protocolli di controllo.

LISTA DEGLI ALLEGATI:

- **Allegato 1:** elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto;
- **Allegato 2:** Carta Etica;
- **Allegato 3:** Codice di Condotta Anticorruzione;
- **Allegato 4:** organigramma della Società.